

## COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

LIV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	605	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Istituzione di un distintivo al merito civile <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> (1810) . . . . .	605	
PRESIDENTE . . . . .	605, 606, 607, 608, 609	
ANTONIOZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	606, 607, 608	
LUCIFREDI . . . . .	606, 607, 608	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	606, 607, 608, 609	
BUBBIO . . . . .	607, 608	
GIANQUINTO . . . . .	607	
AGRIMI . . . . .	607, 608	
DELCROIX . . . . .	608, 609	
PERTINI . . . . .	608	
SCHIAVETTI . . . . .	608, 609	
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Senatori SANTERO e CEMMI: Modifica del 4° comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. <i>(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)</i> . . . . .	609	
PRESIDENTE . . . . .	609	
COTELLESA, <i>Relatore</i> . . . . .	610	
DELCROIX . . . . .	610, 611	
LUCIFREDI . . . . .	610	
GIANQUINTO . . . . .	610	
		BUBBIO . . . . . 611
		MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . . 611
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 611
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 9.30.</b>
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. <i>(È approvato)</i> .
		<b>Comunicazione del Presidente</b>
		PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonomelli sostituisce il deputato Ferri per la discussione del disegno di legge n. 1810.
		<b>Discussione del disegno di legge: Istituzione di un distintivo al merito civile. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1810).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un distintivo al merito civile ».
		Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato ed ha ottenuto il parere favorevole della IV Commissione finanze e tesoro.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1956

Il relatore, onorevole Antoniozzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Fin dal 1851 venne riconosciuto che lo Stato dovesse assumere fra i suoi compiti, nello svolgimento di un'alta funzione di educazione civica e di elevazione morale della collettività, l'incoraggiamento e la ricompensa degli atti di abnegazione e di coraggio compiuti, con eccezionale senso di solidarietà, per salvare la vita altrui o per difenderla da gravi pericoli.

A tale fine venne istituito, con regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168, un distintivo d'onore al valore civile, per il riconoscimento degli atti di valore suddetti. La concessione del distintivo era subordinata alla condizione che l'autore dell'atto di valore avesse arrischiato la propria vita nel compiere l'atto stesso.

Era indubbiamente opportuno che venisse data la possibilità di concedere un distintivo del genere anche a coloro che, senza rischio della vita ma con eccezionale abnegazione, avessero concorso in atti di aiuto, di assistenza e di solidarietà umana verso il prossimo. Il Governo, pertanto, presentò, l'8 giugno 1957, un disegno di legge in questo senso, disegno di legge che è stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato ed è oggi sottoposto al nostro esame.

Senonché, ragioni di opportunità consigliano oggi di proporre un nuovo testo, nel quale la concessione del distintivo non sia limitata alle sole persone ma viene estesa anche a quegli Enti ed a quei Corpi che si siano prodigati con notevole senso di abnegazione nell'alleviare le altrui sofferenze e nel soccorrere il prossimo.

Nel nuovo testo occorrerà aggiungere un articolo per la copertura finanziaria che, nel disegno di legge originario, era prevista nell'articolo 5.

Invito, concludendo, la Commissione ad approvare il provvedimento con le modifiche proposte che migliorano il testo già approvato all'unanimità dalla Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Il nuovo testo presentato dal Governo e fatto proprio dal relatore è del seguente tenore

## ART. 1.

È istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con notevole senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere il prossimo.

## ART. 2.

La ricompensa consiste in una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo.

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti.

## ART. 3.

La medaglia, del diametro di 30 millimetri, porterà da un lato l'emblema dello Stato con intorno la leggenda « al merito civile » e dall'altro una quercia fronzuta con il tronco interrotto da un cartiglio nel quale verranno incisi il nome e cognome della persona o la denominazione dell'ente o corpo decorato e l'anno in cui è avvenuto il fatto.

## ART. 4.

La ricompensa è concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168.

Non è richiesto il parere della Commissione allorquando, per le circostanze nelle quali l'atto generoso è stato compiuto, o per la qualità delle persone che vi hanno presentato, esso sia sufficientemente accertato.

## ART. 5.

Per la concessione della ricompensa agli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarizzati occorre l'assenso delle autorità da cui gli interessati dipendono.

## ART. 6.

La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro dell'interno viene consegnata in occasione di solenni ricorrenze.

Dell'avvenuto conferimento della ricompensa è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Chiedo se non sia possibile, al fine di rendere più facile l'interpretazione della legge, sopprimere, all'articolo 4, il riferimento alla Commissione prevista dal decreto che cita. È proprio necessario che, in questo caso, dobbiamo rimanere vincolati a quella tale Commissione?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La Commissione citata nell'arti-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1956

colo 4 del disegno di legge è incaricata dell'esame delle azioni ritenute meritevoli di ricompensa al valor civile ed ha altresì il compito di proporre la ricompensa stessa. Essa viene citata in tutti i successivi decreti e regolamenti.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Se togliamo quel riferimento dobbiamo, necessariamente, nominare un'altra Commissione soltanto per la concessione di distintivi al merito civile. E non mi sembra che sia il caso.

LUCIFREDI. D'accordo.

BUBBIO. Non posso affermare di essere eccessivamente entusiasta di questo provvedimento, perché sono sempre stato contrario ad ogni genere di onorificenze: secondo me, indipendentemente dalle possibili ricompense, ognuno deve essere stimolato nel suo intimo a fare sempre del bene.

Io, comunque, vorrei raccomandare che si provvedesse alla elaborazione di un testo unico nel quale questa sottile distinzione di « merito civile » e « valor civile » fosse meglio chiarita.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La distinzione è ben chiara. La medaglia al valor civile viene concessa a chi abbia rischiato la propria vita per salvare quella di persona esposta ad imminente e grave pericolo, per impedire o diminuire i danni di un grave disastro, per ristabilire l'ordine pubblico che fosse gravemente turbato, per partecipare all'arresto di malfattori che infestino il paese, ed azioni del genere. La medaglia al merito civile viene, invece, data per compensare una azione, talvolta sconosciuta, continua, di solidarietà umana.

GIANQUINTO. Il mio gruppo è, in linea di massima, favorevole al provvedimento. Chiederei, tuttavia, che nel nuovo testo fosse mantenuta la dizione prevista nel testo già approvato dal Senato, all'articolo 1, e cioè di *eccezionale* senso di abnegazione, anziché *notevole*.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo.

Do lettura dell'articolo 1:

« È istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con notevole senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere il prossimo ».

L'onorevole Gianquinto propone di sostituire la parola « notevole » con la parola « eccezionale ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

GIANQUINTO. Propongo anche di sostituire le parole « il prossimo » con le parole « il cittadino in stato di bisogno ».

LUCIFREDI. Poiché la parola « cittadino » potrebbe ingenerare equivoci, se la Commissione è d'accordo, si potrebbe dire « chi si trova in stato di bisogno ».

GIANQUINTO. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo delle parole « il prossimo » con le parole « chi si trovi in stato di bisogno ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 che, con le modifiche già approvate, risulta del seguente tenore:

« È istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o d'argento o di bronzo.

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 reca:

« La medaglia, del diametro di 30 millimetri, porterà da un lato l'emblema dello Stato con intorno la leggenda « al merito civile » e dall'altro una quercia fronzuta con il tronco interrotto da un cartiglio nel quale verranno incisi il nome e cognome della persona o la denominazione dell'Ente o Corpo decorato e l'anno in cui è avvenuto il fatto ».

AGRIMI. Queste norme non sono state mai dettate in una legge, ma sempre affidate ai regolamenti. A mio modo di vedere sarebbe opportuno sostituire l'articolo 3 del testo con

l'articolo 4 del disegno di legge approvato dal Senato.

BUBBIO. Condivido il parere dell'onorevole Agrimi.

LUCIFREDI. Anch'io ritengo che si tratti di norme regolamentari.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non sono di questo avviso; tutte le leggi che istituiscono ricompense del genere, ed anche quella del 1851, contengono la descrizione del distintivo.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Sono d'accordo per la sostituzione. Oltre tutto, bisogna considerare che questa che noi chiamiamo legge del 1851 altro non è che un decreto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Agrimi ha proposto di sostituire l'articolo 3 del nuovo testo con l'articolo 4 del disegno di legge approvato dal Senato, do lettura di quest'ultimo

« Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge ».

Pongo in votazione questo nuovo testo che, se approvato, costituirà l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« La ricompensa è concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168.

Non è richiesto il parere della commissione, allorchando, per le circostanze nelle quali l'atto generoso è stato compiuto, o per la qualità delle persone che vi hanno presentato, esso sia sufficientemente accertato ».

Per maggiore chiarezza è opportuno inserire, al primo comma dell'articolo, fra le parole « sentita la Commissione » e « di cui all'articolo 7 », le parole « competente per la concessione di ricompense al valor civile ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 con questa aggiunta formale.

(È approvato).

Sul secondo comma ha chiesto di parlare l'onorevole Delcroix.

DELCROIX. Anzitutto propongo di sostituire la parola « sufficientemente » con la parola « chiaramente ».

Debbo, poi, rilevare che, con la disposizione di cui a questo secondo comma, si dà al Ministro dell'interno una facoltà ingiustificata. Difatti, questo tipo di concessione corrisporrebbe alla concessione della medaglia al valor militare sul campo: ma in tal caso vi è una urgenza che qui non si ravvisa.

PERTINI. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Delcroix. Vorrei, poi, sapere se l'accertamento si riferisce alla generosità dell'atto che deve essere premiato oppure se si riferisce alle modalità in cui esso atto viene compiuto. Se ci si vuol riferire all'accertamento delle modalità, posso essere d'accordo; nell'altro caso, vi è da discutere.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'accertamento si riferisce alle modalità e non alla generosità dell'atto, è chiaro. Quanto all'obiezione dell'onorevole Delcroix, mi faccio notare che la facoltà non è demandata al Ministro dell'interno, perché è sempre necessaria la firma del Presidente della Repubblica.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Io penso che questo comma si potrebbe sostituire con il testo del secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato. Mi sembra che esso sia più semplice e più aderente ai punti di vista espressi.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato:

« In casi straordinari può essere conferito dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nel comma precedente ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione tale testo sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Per la concessione della ricompensa agli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarizzati occorre l'assenso delle Autorità da cui gli interessati dipendono ».

SCHIAVETTI. Io, però, farei salvi i casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Io penso che quest'articolo potrebbe diventare il secondo comma del precedente; a sua volta, quest'ultimo potrebbe diventare l'ultimo articolo della legge.

AGRIMI. La ragione di questa norma è evidente: evitare che la ricompensa sia data a

un militare che non sia un soggetto idoneo. È ovvio che una ricompensa al merito civile sarebbe una incongruenza; ed è proprio per questo motivo che si rende necessario il parere dell'autorità militare.

SCHIAVETTI. Mi pare che sia poco rispettoso nei riguardi del Capo dello Stato imporgli la richiesta di informazioni nei riguardi di un militare che egli intenda ricompensare. Si deve supporre che Egli sia già informato.

DELCROIX. I Comandi militari provvedono sempre a segnalare i fatti eccezionali compiuti dagli appartenenti alle Forze Armate; sono perciò del parere che anche i casi previsti da quest'articolo debbano rientrare nella norma comune.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non si oppone alla trasposizione di quest'articolo all'articolo 4, in sostituzione del secondo comma dello stesso articolo 4, che diverrebbe articolo a sé stante.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione il testo dell'articolo 5, sostituendo, per maggior chiarezza, le parole « della ricompensa », con le parole « di tale ricompensa ».

(È approvato).

Questo testo costituirà il secondo comma dell'articolo 4; il secondo comma dell'articolo 4, che è stato già da noi approvato, diventerà il testo dell'articolo 5.

Per maggior chiarezza, do lettura, pertanto, degli articoli 4 e 5 come risultano dopo l'approvazione dei singoli commi e le trasposizioni adottate.

#### ART. 4.

La ricompensa è concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168.

Per la concessione di tale ricompensa agli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarizzati occorre l'assenso della Autorità da cui gli interessati dipendono.

#### ART. 5.

In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.

Passiamo all'articolo 6:

« La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro dell'interno viene consegnata in occasione di solenni ricorrenze.

Dell'avvenuto conferimento della ricompensa è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

DELCROIX. Io proporrei di non farne una norma tassativa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si possono inserire le parole « di norma » fra le parole « viene » e « consegnata ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 6 con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Vi è, ora, la proposta del relatore di aggiungere, come ultimo articolo, il seguente che, se approvato, costituirà l'articolo 7:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il titolo del disegno di legge, a seguito degli emendamenti approvati, deve essere modificato come segue: « Istituzione di una ricompensa al merito civile ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: Modifica del 4° comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1927).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: « Modifica del 4° comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La proposta di legge è stata già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Cotellessa, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1956

COTELLESA, *Relatore*. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati ed è fatto divieto di costruirvi intorno nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti, sempre entro il raggio di duecento metri.

La proposta di legge che è oggi al nostro esame vuole consentire la costruzione di nuovi edifici proprio nel raggio di 200 metri, riprendendo una disposizione contenuta nella legge sanitaria del 1922, che dava facoltà al prefetto, sentito il medico provinciale e il consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi e ove non si opponessero ragioni igieniche, di costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti, nella zona di rispetto dei cimiteri.

La proposta di legge, inoltre, tende anche a sanare talune situazioni di fatto, tanto che l'ultimo periodo dell'articolo unico stabilisce che il medesimo potere è concesso in ordine « alle nuove concessioni finora eseguite nella zona di rispetto ».

Mi corre l'obbligo di informare che, nel corso della discussione svoltasi al Senato, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ebbe a comunicare che, ove una proposta del genere non fosse stata presentata per iniziativa parlamentare, sarebbe stato il Governo a presentare un analogo provvedimento, numerosissime essendo pervenute le richieste da parte dei comuni.

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione generale.

DELCROIX. La questione non è semplice né priva di inconvenienti; una disposizione del genere si presta a facili speculazioni, e ne abbiamo già avuto esempi. Basti informarsi del costo di una tomba a Firenze, al cimitero delle Porte Sante: il comune ne fa una giusta speculazione. Altrettanto dicasi, ad esempio, del cimitero dei protestanti al Galluzzo. E potrei seguire a lungo negli esempi.

Posso convenire sulla necessità di sanare le situazioni ormai esistenti, ma bisogna stare attenti a non concedere facoltà illimitate. Una disposizione del genere può sviluppare all'infinito i cimiteri urbani.

LUCIFREDI. Desidero spiegare all'onorevole Delcroix che, con la proposta di legge in discussione, non si vuole espandere la costruzione dei cimiteri urbani, bensì si vuol consentire la costruzione di edifici privati ad uso non cimiteriale nella zona di rispetto dei cimiteri stessi, nella quale, per legge, non è ora possibile costruire. Quindi, non di espansione dei cimiteri si tratta, bensì dell'edilizia privata nella zona di rispetto.

Ciò premesso, debbo anch'io manifestare una notevole perplessità sulla bontà di una simile disposizione, che condurrebbe ad una serie infinita di richieste di costruzioni in quelle aree le quali, specie se in posizioni centrali, sarebbero desideratissime e si presterebbero a facili speculazioni in considerazione del loro costo, certamente modesto a causa della loro non edificabilità.

Con ciò, io non voglio dire che sia proprio questo il motivo da prendere in considerazione per rigettare una proposta di legge: né sarebbe sufficiente l'altro motivo, delle condizioni igieniche: a mio avviso, vi è un altro motivo ben più importante e sentito, ed è l'esigenza di rispetto della casa dei morti, per cui bisognerebbe che nelle vicinanze non ci fossero manifestazioni di vita, che possono talvolta essere persino contrastanti col riposo che ai morti deve essere assicurato.

Per questi motivi, io non vedrei il problema sotto il solo profilo di carattere sanitario.

Vorrei, poi, ricordare che quando, nell'interno della città, vi sono dei cimiteri che possono ostacolare il necessario sviluppo della vita cittadina, di solito si provvede a costruire un cimitero in periferia trasportando in quest'ultimo le salme ivi tumulate e rendendo, dopo dieci anni, disponibile quell'area prima occupata dal cimitero.

Debbo quindi confessare che, allo stato attuale delle cose, io non sono molto favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

GIANQUINTO. Il nostro gruppo è contrario all'approvazione della proposta di legge. Aggiungo che ci sembra perfino modesta l'attuale zona di rispetto di duecento metri. I cimiteri sono i luoghi che conservano le nostre più sacre memorie, ed essi devono essere considerati come un'oasi in cui noi possiamo raccoglierci nel ricordo di coloro che ci hanno lasciato. Io ricordo che uno dei primi provvedimenti presi dalla giunta socialcomunista di Venezia fu l'istituzione di corse gratuite di vaporini per i cimiteri.

Dal punto di vista urbanistico, poi, non si può nemmeno concepire che le abitazioni si costruiscano così vicino ai cimiteri, sia dal punto di vista urbanistico che da quelli igienico e morale. Non si può concepire la celebrazione di un matrimonio, tanto per fare un esempio, in prossimità, anzi in vista, di un cimitero.

Siamo contrari al provvedimento, infine, perché esso si presta a speculazioni private.

In conclusione, ove si volesse insistere nella discussione, proporrei formalmente il non passaggio all'esame dell'articolo unico.

BUBBIO. Sono d'accordo con le dichiarazioni degli onorevoli Lucifredi e Gianquinto. Effettivamente c'è da rimanere perplessi. Questa zona di rispetto l'abbiamo anche nel cuore e sentiamo l'esigenza morale e religiosa che essa sia conservata.

Debbo tuttavia osservare che questa proposta di legge non stabilisce la facoltà assoluta della costruzione entro il perimetro dei duecento metri della zona di rispetto: per ottenere tale autorizzazione è necessario che vi siano gravi e giustificati motivi e che non si oppongano ragioni igieniche; insomma mi pare che vi sia una remora sufficiente.

Chiedo, comunque, il rinvio della discussione di questo provvedimento, per consentire un esame più approfondito.

MAZZA, *Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Volevo anch'io chiedere alla Commissione il rinvio della discussione di questa proposta di legge, sulla quale non avevo ancora espresso talune mie riserve, ritenendo che essa avrebbe avuto il parere unanime della Commissione.

Perciò, aderisco ben volentieri alla richiesta di rinvio, anche perché gli uffici dell'Alto Commissariato avranno la possibilità di procurarsi taluni elementi necessari per la più esatta valutazione del provvedimento.

DELCROIX. Sono d'accordo per il rinvio della discussione ma desidero sottolineare che sono di parere contrario a quello espresso dall'onorevole Bubbio. Una legge, infatti, deve essere di carattere generale; invece, una disposizione del genere mette il proprietario di un'area in condizione di potere o meno costruire nella zona di rispetto a seconda delle sue aderenze. Io non desidero formulare dei sospetti nei confronti delle autorità, ma tutti sappiamo come vanno le cose in questo mondo!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione della proposta di legge.

*(È approvata).*

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione di una ricompensa al merito civile » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (1810):

Presenti e votanti . . . . .	42
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	37
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Amiconi, Angelucci Mario, Antonozzi, Bermeri, Bonomelli, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Caprara, Colitto, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Delli Castelli Filomena, De Maria, De Vita, Elkan, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Luzzato, Manzini, Marazza, Pelosi, Perani, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 10.30.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI